



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836)

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Indice

PARTE PRIMA	4
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.....	4
Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	5
Articolo 4 - Norme di riferimento.....	6
Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo	6
Articolo 6- Termine per la definizione del procedimento amministrativo	8
Articolo 7-Istruttoria.....	9
Articolo 8 - Conclusione del procedimento	9
Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione	9
Articolo 10- Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	10
Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario	10
Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	11
Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	12
Articolo 14 - Altre cause di decadenza	12
Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	12
Articolo 16 - Subentro	13
Articolo 17 - Rinnovo.....	13
Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	13
PARTE SECONDA	14
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	14
Articolo 19 - Oggetto del canone.....	14
Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone	14
Articolo 21 - Soggetto passivo	15
Articolo 22 - Soggetto attivo	15
Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	15
Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	16
Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	16

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	18
Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità.....	18
Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni	19
Articolo 29 - Esenzioni	20
Articolo 30 - Termini per il versamento del canone.....	22
Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	23
Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità	24
Articolo 33 - Rateazioni.....	25
Articolo 34 -Rimborsi.....	25
Articolo 35 - Mercati	25
Articolo 36 - Contenzioso	25
Articolo 37 - Trattamento dei dati personali.....	25
PARTE TERZA.....	26
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	26
Articolo 38 - Gestione del servizio	26
Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	26
Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni	26
Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni.....	26
Articolo 42 - Riduzione del canone.....	27
Articolo 43 - Esenzioni dal canone	27
Articolo 44 - Numerazione impianti	27
Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni.....	28
Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative.....	28
PARTE QUARTA	29
DISCIPLINA TRANSITORIA	29
Articolo 47 - Norme transitorie	29
Articolo 48 - Pubblicità	30
Articolo 49 - Entrata in vigore.....	30

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Cassola, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
5. Sono soggette alle medesime norme previste nel presente regolamento le aree private gravate da servitù pubblica.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione come previsto dallo stesso art. 23 del codice della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora

non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 08/09/2008 e s.m.i..

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino, degli enti e/o associazioni comunali o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

7. Il Comune di Cassola e le società che gestiscono pubblici servizi sul territorio comunale, possono sottoscrivere appositi disciplinari relativi alle autorizzazioni annuali o pluriennali, che regolamentino l'esecuzione di opere consistenti le manomissioni di suolo pubblico per micro interventi standard e di routine.
8. I disciplinari di cui al comma precedente devono essere approvati con deliberazione della Giunta Comunale.
9. I disciplinari di cui al comma 7 possono stabilire forme di pagamento, da parte delle società che gestiscono pubblici servizi, sia attraverso versamenti di quote anticipate forfetarie che mediante rimborso consuntivo in base alla periodicità concordata e all'importo dovuto.

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 57 22/07/1994 integrata con Delibera di C.C. n. 94 del 28/11/1994 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la

stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una comunicazione da presentare all'ente in caso di gestione diretta del servizio, o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
 10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale, deve essere dichiarata al Comune, dall'Ente competente al rilascio, prima dell'esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine di cui sopra è interrotto, e subordinato ai tempi di rilascio dei pareri degli enti/soggetti terzi.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio tecnico;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche sulla base della segnalazione effettuata dall'ufficio competente sottoposto alla valutazione dell'ufficio tecnico. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, oltre alla pulizia dell'area in caso di manifestazioni, concerti, sagre, ecc.. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti

dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerarsi pertanto occupazioni giornaliere e non permanenti.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, i canoni restano dovuti per l'intero periodo di occupazione temporanea prevista e per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone o delle eventuali rate concordate alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, comunicato preventivamente all'ufficio, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nel medesimo giorno, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone o la prima rata in caso di rateazione concordata;
 - f) l'esposizione pubblicitaria permanente non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. L'espositore dichiarato abusivo deve provvedere a seguito diffida, all'immediata rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate.
2. Nel caso in cui non vi provveda autonomamente, il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
3. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del

canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Cassola.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Cassola ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cassola alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 15.053 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanei:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni consecutivi, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate per l'occupazione del sottosuolo, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la

residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni del sottosuolo, esclusi quelli di cui al comma 4, la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
9. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni

politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

10. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
11. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.

Articolo 26 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, per il tipo di occupazioni riportate nella sottostante tabella:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
- Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 25%;
 - Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 85%;
 - Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 25%;
 - Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'50%;
 - Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni si applica, per i giorni successivi al 30°, una riduzione del 70%.

- k) Per le occupazioni temporanee la tariffa da 1 ora a 6 ore è ridotta del 50%, da 7 ore a 12 ore è ridotta del 30%, oltre le 12 ore si applica la tariffa intera;
 - l) Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) gli accessi carrabili di qualsiasi natura;
- o) gli orologi funzionanti per pubblica utilità appartenenti ad enti e/o associazioni e le aste di bandiere;
- p) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- q) tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- r) balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- s) commercio ambulante itinerante: soste fino a 120 minuti;
- t) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- u) occupazioni realizzate direttamente da associazioni senza scopo di lucro riconosciute;
- v) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- w) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- x) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- y) le occupazioni temporanee effettuate dai comitati di quartiere di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2015;
- z) le feste popolari, le feste di quartiere, e quelle realizzate da associazioni, comitati o enti che hanno per finalità il sostegno e la valorizzazione di iniziative in campo culturale, sociale, ricreativo e sportivo. Tali associazioni comitati o enti devono essere iscritti all'albo comunale delle associazioni e operare senza fini di lucro;
- aa) le occupazioni temporanee deliberate dalla Giunta Comunale qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione del fine perseguito dalla manifestazione – evento;
- bb) le occupazioni effettuate con barriere metalliche e fioriere con funzionalità di antisfondamento posizionate di fronte alle vetrate ed ingressi di attività commerciali e purché non contengano messaggi pubblicitari;
- cc) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- dd) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- ee) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- ff) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- gg) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- hh) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno salvo differimento disposto dalla Giunta Comunale.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali secondo quanto previsto

dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - d) contengono pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacco, droghe, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - e) contengono pubblicità, sotto qualsiasi forma, inerente direttamente o indirettamente al gioco d'azzardo, giochi on.line, lotterie, slot machine, tipologie similari o pubblicità relativa all'apertura di sale gioco o tendente a favorire l'accesso al gioco con apparecchi con vincita in denaro;
 - f) contengono messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - g) contengono armi o scenari di violenza;
 - h) contengono editoria e spettacoli vietati ai minori;
 - i) contengono cartochiromanzia, magia, occultismo e similari;
 - j) contengono relazioni personali;
 - k) contengono qualsiasi messaggio a carattere politico/partitico.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

Articolo 34 -Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

Articolo 35 – Mercati e Fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. In materia di contenzioso tributario sono altresì applicabili, per quanto compatibili, gli istituti deflativi del contenzioso previsti nel vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Cassola mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Cassola garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente 40% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 60% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 80% della superficie disponibile.

3. La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1mq è maggiorata del 20%.

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - per le iniziative di particolare interesse socioculturale per le quali la Giunta Comunale con proprio atto dichiara l'esenzione dal pagamento;
 - i manifesti concernenti le feste popolari, le feste di quartiere, e quelle realizzate da associazioni, comitati o enti che hanno per finalità il sostegno e la valorizzazione di iniziative in campo culturale, sociale, ricreativo e sportivo. Tali associazioni comitati o enti devono essere iscritti all'albo comunale delle associazioni e operare senza fini di lucro;
 - gli annunci mortuari.

Articolo 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a

contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 22/07/1994 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 17 approvata dalla Giunta Comunale in data 05/02/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/04/1999 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 53 approvata dalla Giunta Comunale in data 27/03/2007 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Per l'anno 2021, di entrata in vigore del presente Regolamento, la scadenza del versamento della rata annuale è fissato al 30 aprile 2021.
5. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
6. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 48 - Pubblicità

1. Le disposizioni del presente regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cassola "Amministrazione Trasparente – Atti Generali"
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione in forma autonoma all'Albo pretorio on-line (2^ pubblicazione) come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere vigore le precedenti norme regolamentari in materia ed incompatibili con il presente regolamento.

Comune	Numero	Categoria Strada
CASSOLA	VIA DON G.ALESSI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON P.ADOLFATTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA BALBI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA BARONI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA BODI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.BRAGAGNOLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONS.P.BROTTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA CA' MORA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA VICENZA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.COCCO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA E.DE AMICIS	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA A.DE GASPERI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA FERROVIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA POSTUMIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA GRANDE	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VIA SCALABRINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA LORIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA LUGANA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MARINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MEMA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON MILANI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	PIAZZA A.MORO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DELLA PACE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PAPA LUCIANI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PAPA PAOLO VI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA CA' PETOFI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DEI PRIAMI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ROMA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONS. P.BROTTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ROSA'	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ROSSANO	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VIA SAN LORENZO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN DOMENICO SAVIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN MARCO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SANTA CATERINA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SANTA RITA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	PIAZZA SAN MARCO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DELLA STAZIONE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.STERNI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PADRE A.TONIOLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TOLFI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON G.M. ZANCHETTA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON E.ZENNARI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ASIAGO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA C.BATTISTI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA M.BELFIORE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON L.BRESSAN	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON G.CONCATO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA CROCERON	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DEL ROSARIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA E.FERMI	CATEGORIA NORMALE

CASSOLA VIA F.FILZI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA GALLIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA J.F. KENNEDY	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA LUGHI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA MARANGONI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA G.MARCONI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA MARTIRI DI BELFIORE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA MONTE ASOLON	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA MONTE VERENA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA DEI POLI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA PRATI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA PORTILE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA MONS.F.RODOLFI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA ROSA' (DOPPIONE)	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA SAN GAETANO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA PIAZZA SAN ZENO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA SAN ZENO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA TITO SPERI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA E.TOTI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VALSUGANA	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA VECCHIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA A.VESPUCCI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA A.VOLTA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VITTORIO ALFIERI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA F.BARACCA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA BASSANESE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA V.BELLINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA BELLUNO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA G.L. BERNINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA N.BIXIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA CA' BARONCELLO	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA CALIBRI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VICOLO CALIBRI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA A.CANOVA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA G.CARDUCCI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA C.CAVOUR	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA C.CATTANEO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA B.CELLINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA COL BERETTA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA CONCORDIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA B.CROCE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA J.DA PONTE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA PIAZZETTA G.D'AREZZO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA L.DA VINCI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA DEI MILLE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA G.DONIZETTI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA PIAZZA EUROPA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA A.FERRARIN	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA A.FOGAZZARO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA U.FOSCOLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA GAIDON	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA GALLERIA CARACAS	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA GALLERIA FIRENZE	CATEGORIA NORMALE

CASSOLA	GALLERIA VENEZIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.GARIBALDI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	PIAZZETTA GIORGIONE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA GIOTTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA GORIZIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA F.GUARDI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ISONZO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.LEOPARDI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MANTEGNA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA A.MANZONI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA P.MASCAGNI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.MAZZINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MICHELANGELO B.	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONTELLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONTE ORO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VIA MOZART	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PADOVA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA N.PAGANINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA A.PALLADIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.PARINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.PASCOLI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PASUBIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA S.PELLICO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA L.PEROSI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA F.PETRARCA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PIAVE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VICOLO PIAVE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA PIO X	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VICOLO PORTILE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.PUCCINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA RAFFAELLO SANZIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA MONS.RIDOLFI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA G.ROSSINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN CARLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN CRISTOFORO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN DANIELE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN BONAVENTURA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA ROVIGO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SANTA CHIARA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA S.TOMMASO D'AQUINO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA S.ANTONIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON IGINO SBALCHIERO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIALE SAN GIUSEPPE	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA	VIA M.SANMICHELI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA SANSOVINO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA DON L.STURZO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TIEPOLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TINTORETTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TIZIANO VECELLIO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA A.TOSCANINI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TRENTO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA TREVISO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA	VIA VECCHIA	CATEGORIA NORMALE

CASSOLA VIA VENETO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIALE VENEZIA	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA VERDI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VERONA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VETTORELLO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VICENZA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA VIVALDI	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA ZANELLA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA ZARPELLON	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA PORTILE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VICOLO COL BERETTA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA STRADA STATALE GASPARONA 47	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II	CATEGORIA SPECIALE
CASSOLA VIA DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA SAN FILIPPO	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA BRIGATA CADORE	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA NORMALE
CASSOLA VIA NARDI	CATEGORIA NORMALE

Descrizione	Categoria Strada
PIAZZA ALDO MORO	CATEGORIA 1
VIA MRTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 1
VIA MARINI	CATEGORIA 1
VIA CA' MORA	CATEGORIA 1
VIA ANDOLFATTO	CATEGORIA 1
VIA LORIA	CATEGORIA 1
VIA DEI PRIAMI	CATEGORIA 1
VIA ROMA	CATEGORIA 1
VIA DELLA STAZIONE	CATEGORIA 1
VIA SAN MARCO	CATEGORIA 1
VIA DON ZENNARI	CATEGORIA 1
VIA G. STERNI	CATEGORIA 1
VIA G. BRAGAGNOLO	CATEGORIA 1
VIA COCCO	CATEGORIA 1
VIA BARONI	CATEGORIA 1
VIA MONS. P. BROTTO	CATEGORIA 1
VIA GRANDE	CATEGORIA 1
VIA E. DE AMICIS	CATEGORIA 1
VIA BALBI	CATEGORIA 1
VIA DON G.M. ZANCHETTA	CATEGORIA 1
VIA ROSSANO	CATEGORIA 1
VIA FERROVIA	CATEGORIA 1
VIA MEMA	CATEGORIA 1
VIA CA' PETOFI	CATEGORIA 1
VIA ROSA'	CATEGORIA 1
VIA A. DE GASPERI	CATEGORIA 1
VIA DELLA LUCE	CATEGORIA 1
VIA DON G. ALESSI	CATEGORIA 1
VIA PAPA LUCIANI	CATEGORIA 1
VIA PAPA PAOLO VI	CATEGORIA 1
VIA TOLFI	CATEGORIA 1
VIA S. ZENO	CATEGORIA 1
PIAZZA S. ZENO	CATEGORIA 1
VIA S. GAETANO	CATEGORIA 1
VIA G. MARCONI	CATEGORIA 1
VIA E. FERMI	CATEGORIA 1
VIA G. CONCATO	CATEGORIA 1
VIA DON L. BRESSAN	CATEGORIA 1
VIA L. PEROSI	CATEGORIA 1
VIA CROCERON	CATEGORIA 1
VIA VALSUGANA	CATEGORIA 1
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	CATEGORIA 1
VIA A. VOLTA	CATEGORIA 1
VIA J.F. KENNEDY	CATEGORIA 1
VIA PRATI	CATEGORIA 1
VIA LUGHI	CATEGORIA 1
VIA DEL ROSARIO	CATEGORIA 1
VIA ASIAGO	CATEGORIA 1
VIA GALLIO	CATEGORIA 1
VIA MONTE ASOLON	CATEGORIA 1
VIA DEI POLI	CATEGORIA 1
VIA VECCHIA	CATEGORIA 1
VIA MARANGONI	CATEGORIA 1
VIA TITO SPERI	CATEGORIA 1
VIA E. TOTI	CATEGORIA 1

VIA MARTIRI DI BELFIORE	CATEGORIA 1
VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA 1
VIA C. BATTISTI	CATEGORIA 1
VIA F. FILZI	CATEGORIA 1
VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA 1
VIA COL BERETTA	CATEGORIA 1
VIA VETTORELLO	CATEGORIA 1
VIA MONS. RODOLFI	CATEGORIA 1
VIA MONTE ORO	CATEGORIA 1
VIA MONTE VERENA	CATEGORIA 1
VIA GAIDON	CATEGORIA 1
VIA C. CATTANEO	CATEGORIA 1
VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
VIA CA' BARONCELLO	CATEGORIA 1
VIA J. DA PONTE	CATEGORIA 1
VIA A. CANOVA	CATEGORIA 1
VIA F. GUARDI	CATEGORIA 1
VIA A PALLADIO	CATEGORIA 1
VIA B. CELLINI	CATEGORIA 1
P.ZZA GIORGIONE	CATEGORIA 1
VIA GIOTTO	CATEGORIA 1
VIA M SAN MICHELE	CATEGORIA 1
VIA G.L. BERNINI	CATEGORIA 1
VIA TIEPOLO	CATEGORIA 1
VIA SANSOVINO	CATEGORIA 1
VIA PORTILE	CATEGORIA 1
VIA ISONZO	CATEGORIA 1
VIA MONTELLO	CATEGORIA 1
VIALE SAN GIUSEPPE	CATEGORIA 1
VIA A. ZARPELLON	CATEGORIA 1
VIA SAN BONAVENTURA	CATEGORIA 1
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO	CATEGORIA 1
VIA SAN CRISTOFORO	CATEGORIA 1
VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA 1
VIA SAN CARLO	CATEGORIA 1
VIA SAN DANIELE	CATEGORIA 1
VIA L. DA VINCI	CATEGORIA 1
VIA L. STURZO	CATEGORIA 1
VIA B. CROCE	CATEGORIA 1
VIA G. MAZZINI	CATEGORIA 1
VIA CAVOUR	CATEGORIA 1
VIA S. PELLICO	CATEGORIA 1
VIA ZANELLA	CATEGORIA 1
VIA G. LEOPARDI	CATEGORIA 1
VIA A. FOGAZZARO	CATEGORIA 1
VIA CALIBRI	CATEGORIA 1
VIA G. PASCOLI	CATEGORIA 1
VIA G. PARINI	CATEGORIA 1
VIA G. CARDUCCI	CATEGORIA 1
VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 1
VIA SANTA CHIARA	CATEGORIA 1
VIA RAFFAELLO SANZIO	CATEGORIA 1
VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA 1
VIA PASUBIO	CATEGORIA 1
VIA MANTEGNA	CATEGORIA 1
VIA TINTORETTO	CATEGORIA 1
VIA M. BUONARROTI	CATEGORIA 1

VIA DEI MILLE	CATEGORIA 1
VIA N. BIXIO	CATEGORIA 1
VIA ROVIGO	CATEGORIA 1
VIA VICENZA	CATEGORIA 1
VIA PADOVA	CATEGORIA 1
VIA VENETO	CATEGORIA 1
VIA A. MANZONI	CATEGORIA 1
VIA V. ALFIERI	CATEGORIA 1
VIA U. FOSCOLO	CATEGORIA 1
VIA PETRARCA	CATEGORIA 1
VIA D. ALIGHIERI	CATEGORIA 1
VIALE VENEZIA	CATEGORIA 1
VICOLO PIAVE	CATEGORIA 1
VIA PIAVE	CATEGORIA 1
GALLERIA CARACAS	CATEGORIA 1
GALLERIA FIRENZE	CATEGORIA 1
GALLERIA VENEZIA	CATEGORIA 1
PIAZZA EUROPA	CATEGORIA 1
VIA GORIZIA	CATEGORIA 1
VIA CONCORDIA	CATEGORIA 1
VIA VERONA	CATEGORIA 1
VIA BELLUNO	CATEGORIA 1
VIA TRENTO	CATEGORIA 1
VIA TREVISO	CATEGORIA 1
VIA G. VERDI	CATEGORIA 1
VIA G. PUCCINI	CATEGORIA 1
VIA G. ROSSINI	CATEGORIA 1
VIA MOZART	CATEGORIA 1
VIA P. MASCAGNI	CATEGORIA 1
VIA A. TOSCANNI	CATEGORIA 1
P.TTA G. D'AREZZO	CATEGORIA 1
VIA PIO X°	CATEGORIA 1
VIA G. DONIZZETTI	CATEGORIA 1
VIA VIVALDI	CATEGORIA 1
VIA N. PAGANINI	CATEGORIA 1
VIA V. BELLINI	CATEGORIA 1
VIA BASSANESE	CATEGORIA 1
VIA A. FERRARIN	CATEGORIA 1
VIA T. VECELLIO	CATEGORIA 1
VIA BODI (DAL CIV 21 AL 43 DAL 28 AL 84)	CATEGORIA 2
VIA BARONI (DAL CIV 56 AL 66)	CATEGORIA 2
VIA LORIA (CIV 71 DAL 74 AL 78)	CATEGORIA 2
VIA LUGANA (CIV 12)	CATEGORIA 2
VIA CA' MORA (CIV 42 AL 65 DAL 83 AL 109)	CATEGORIA 2
VIA SANTA CATERINA (DAL CIV 5 AL 21 DAL	CATEGORIA 2
VIA ROSA' (CIV 68/92 DAL 7/21 108/112 1	CATEGORIA 2
VIA TOLFI (CIV 11/35)	CATEGORIA 2
VIA DON L. MILANI (CIV 42 DAL 1/41 DAL 4	CATEGORIA 2
VIA DON P. ANDOLFATTO (CIV 102/114)	CATEGORIA 2
VIA GRANDE (CIV 92/95)	CATEGORIA 2
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO (CIV 36/50)	CATEGORIA 2
VIA ASIAGO (CIV 63/67 DAL 74/86	CATEGORIA 2
VIA DEL ROSARIO (civ 47/79 dal 58/68 dal	CATEGORIA 2
VIA SAN LORENZO DAL CIV 6 AL 22	CATEGORIA 3
VIA E. DE AMICIS DAL CIV 44 AL 52	CATEGORIA 3
VIA BALBI DAL CIV 51 AL 55	CATEGORIA 3
VIA BARONI DAL CIV 72 AL 80	CATEGORIA 3

VIA BODI (CIV53/63 94/96 8/20)	CATEGORIA 3
VIA STERNI (CIV 84/90)	CATEGORIA 3
VIA LUGANA (CIV 20)	CATEGORIA 3
VIA CA' MORA (CIV 19/55 DAL 75/77)	CATEGORIA 3
VIA DON P. ANDOLFATTO(CIV 7/87 DAL 22/6	CATEGORIA 3
VIA GRANDE (CIV 122/137 DAL 101/109	CATEGORIA 3
VIA DON L. MILANI CIV 52 DAL 30/34	CATEGORIA 3
VIA MEMA (CIV 8/36 DAL 39/51)	CATEGORIA 3
VIA DON L. BRESSAN (CIV 8/20)	CATEGORIA 3
VIA ROSA' (CIV 78/80 DAL 120/132	CATEGORIA 3
VIA MARTIRI MARZABOTTO(CIV 17/25)	CATEGORIA 3
VIA DEL ROSARIO (CIV 48 DAL 2/18 13/23 7	CATEGORIA 3
VIA A. VESPUCCI	CATEGORIA 3
VIA PRATI CIV 29/31	CATEGORIA 3
VIA MONTE ASOLON (CIV 90)	CATEGORIA 3
VIA MARANGONI CIV 33 DAL 42/58	CATEGORIA 3
VIA ASIAGO CIV 57 DAL 58/68	CATEGORIA 3
VIA CROCERON CIV 70/72	CATEGORIA 3
VIA L. PEROSI CIV 60	CATEGORIA 3
VIA SANT'ANTONIO DAL CIV 30/32 DAL 31/33	CATEGORIA 3
VIA GIOVANNI PAOLO II°	CATEGORIA 1
VIA STERNI	CATEGORIA 1
VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA 3
VIA BODI	CATEGORIA 1
VIA TONIOLO	CATEGORIA 1
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA 1
VIA DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 1
VIA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA 1
VIA DELL'IMMACOLATA	CATEGORIA 1
VIA POSTUMIA	CATEGORIA 1
VIA DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 1
VIA SAN MARCO	CATEGORIA 1
PIAZZA SAN MARCO	CATEGORIA 1
VIA DON IGINO SBALCHIERO	CATEGORIA 1
VIA DON MILANI	CATEGORIA 1
VIA S. LUCIA	CATEGORIA 1
VIA SAN NICOLA	CATEGORIA 1
VIA BRIGATA CADORE	CATEGORIA 1

ELENCO SPAZI AFFISSIONE**ALLEGATO C**

Via	Descrizione ubicazione	Stato Spazio	Uso	Tipo Spazio	Dimensione	N. Posizioni
Viale Venezia	fronte civ 55	Attivo	Commerciale	STEND. B.LE	140x200x2	4
Viale Venezia	fronte civ 51	Attivo	Commerciale	STEND. B.LE	140x200x2	4
Via Ca' Baroncello	fronte civ 29	Attivo	Commerciale	STEND. M.LE	140x200	4
Via Asiago	angolo via Valsugana	Attivo	Commerciale	STEND. M.LE	140x200	3
Piazza Europa	fronte biblioteca - San Giuseppe	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Bixio	campi da tennis - San Giuseppe Nord-Ovest	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Viale Venezia	fronte villa viola - San Giuseppe Nord-Ovest	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Viale San Giuseppe	fronte patronato - San Giuseppe Nord-Est	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Sanzio	fronte poste - Parco	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via L. Da Vinci	fronte macelleria - Parco	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Ca' Baroncello	fronte bar	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via San Bonaventura	accesso parco - Santi	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via San Francesco	angolo via San Carlo -	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via A. Ferrarin	fronte biancaluna	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Monte Verena	aiuola centrale -	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Col Moschin	angolo via Portile - Borgo Isola	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Ca' Baroncello	capitello 4 cantoni	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Piazza San Zeno	pressi poste - San Zeno Ovest	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Asiago	angolo via Battisti - San Zeno Ovest	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Lughi	vicino entrata superstrada - San Zeno Est	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Ca' Mora	capitello - Marini - Ca' Mora	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Piazza A. Moro	fronte canonica - Cassola Centro	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Piazza San Marco	Cassola Centro	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via San Giovanni Bosco	campo sportivo -	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Papa Giovanni XXIII	davanti Favero abbigliamento -	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Pio X	San Giuseppe Nord-Est	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Santa Chiara	Santi	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Sanmicheli	Parco Palladio	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via del Rosario	incrocio via Bressan San Zeno Est	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

ALLEGATO C

Via	Descrizione ubicazione	Stato Spazio	Uso	Tipo Spazio	Dimensione	N. Posizioni
Via Loria	incrocio via Lugana - Marini - Ca' Mora	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via della Pace	Cassola Centro	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Bodi	capitello - Bodi - Baroni - Balbi	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Andolfatto	angolo via Grande - Cassola Nord	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Via Alessi	civ. 106 - Cassola Nord	Attivo	Istituzionale/Sociale	BACHECA	120x120	1
Viale San Giuseppe	da definire					
Via Monte Pertica	da definire					
zona Tosano	da definire					
Piazza San Zeno	da definire					
Via Don G. Concato	da definire					
Via Kennedy	da definire					